REPUBBLICA ITALIANA **110/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA - Presidente

Fabio Gaetano GALEFFI - Consigliere relatore

Natale LONGO - Consigliere

Donatella SCANDURRA - Consigliere

Stefania PETRUCCI - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso per revocazione iscritto al n. **61910** del registro di segreteria, proposto da **TORREGGIANI Sandro**, nato a Trevignano Romano (RM) il 9 febbraio 1958, c.f. TRRSDR58B09L401N, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Martino, c.f. MRTGNN67E52E745L, pec: giovannamartino@ordineavvocatiroma.org e con la stessa elettivamente domiciliato nel suo studio a Roma, Via Pompeo Magno 23/A, come da delega in atti;

contro

Procura generale della Corte dei conti

per

la revocazione della sentenza n. 483/2015 emessa dalla Corte dei

conti, Sezione Prima Giurisdizionale di Appello, depositata il 14 settembre 2015.

Visti il ricorso, gli atti e documenti di causa;

uditi, alla pubblica udienza del 6 giugno 2025, con l'assistenza del Segretario d'udienza dott.ssa Serena Scippa: il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi; l'avv. Giovanna Martina, per Torreggiani Sandro; il V.P.G. Attilio Beccia.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in segreteria il 29 novembre 2024, Torreggiani Sandro ha chiesto la revocazione della sentenza n. 483/2015 del 14 settembre 2015, emessa da questa Sezione.

Va premesso che con sentenza della Sezione Lazio n. 236/2014 del 21 marzo 2014, l'attuale ricorrente, all'epoca dei fatti responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Trevignano Romano, è stato condannato al risarcimento, in favore del Comune stesso, di euro 50.000,00 per il danno indiretto conseguente ad irregolare tenuta dei registri contabili nell'appalto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, aggiudicato dall'amministrazione comunale ad una ditta privata.

A seguito di appello interposto da Torreggiani Sandro, è stata emessa la sentenza di questa Sezione n. 483/2015, con la quale è stato parzialmente accolto il gravame, con rideterminazione dell'importo del danno posto a carico dell'appellante in euro 25.000,00 in considerazione dell'apporto di altri soggetti - non evocati in giudizio - nella causazione del danno.

Torreggiani Sandro ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza di questa Sezione n. 483/2015 evidenziando che il fondamento su cui era basata la condanna conseguita, e cioè il lodo arbitrale del 20 aprile 2010 reso tra il Comune e la ditta privata appaltatrice dell'impianto fotovoltaico, è stato annullato con sentenza n. 327/2017 del 23 gennaio 2017 della Corte di appello di Roma, la cui pronuncia è divenuta definitiva per effetto del rigetto del ricorso dinanzi alla Corte di cassazione, come da ordinanza n. 10659/2023 del 20 aprile 2023 della Corte stessa.

L'attuale ricorrente, agendo per la revocazione della sentenza di questa Sezione n. 483/2015, ha basato il proprio assunto sulla sopravvenuta dichiarata nullità in via definitiva del lodo arbitrale (che aveva dato origine al giudizio di responsabilità erariale a suo carico) per effetto della richiamata ordinanza della Corte di cassazione 10659/2023 del 20 aprile 2023, di cui il ricorrente avrebbe avuto conoscenza con nota del Comune di Trevignano Romano del 1° ottobre 2024 (doc. 5), in un momento successivo rispetto alla conclusione del giudizio di responsabilità.

Verrebbe integrata, secondo il ricorrente, la fattispecie di cui all'art. 202 lettera "d" del c.g.c., trattandosi di documento che, se si fosse formato prima della decisione qui impugnata, si sarebbe potuto produrre nel giudizio di appello, e che avrebbe determinato un esito opposto del giudizio stesso, in quanto la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 372/2017 – come confermata dalla Cassazione - avrebbe escluso che dal comportamento del geom. Torreggiani sia

derivato un qualsivoglia danno erariale al Comune di Trevignano, in assenza di rituale e tempestiva iscrizione delle opposizioni da parte dell'ATI aggiudicataria, come descritto alle pagine da 13 a 16 della motivazione, recepite integralmente dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 10659/2023.

Nella prospettazione difensiva, l'annullamento del lodo arbitrale da parte della Corte d'appello di Roma con la sentenza n. 372/2017 – confermata dalla Corte di cassazione – avrebbe fatto venir meno, qualsiasi ipotesi di danno nei confronti del Comune di Trevignano Romano, riconducibile all'operato del geom. Torreggiani.

Il ricorrente ha quindi concluso nei seguenti termini: revocare la sentenza n. 483/2015 del 14 settembre 2015 emessa dalla Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello della Corte dei conti e per l'effetto dichiararla nulla e priva di ogni effetto giuridico, con ogni consequenziale statuizione anche sulle spese.

La Procura generale ha depositato le proprie conclusioni con atto del 7 maggio 2025, deducendo:

1. inammissibilità e infondatezza del ricorso per la mancata dimostrazione della forza maggiore o del fatto dell'avversario;

La Procura ha evidenziato che la pendenza del giudizio civile era nota al ricorrente, per cui lo stesso sarebbe caduto in decadenza con riferimento alla sentenza della Corte di appello di Roma n. 372/2017.

2. inammissibilità del ricorso attesa la posteriorità dei documenti rispetto alla sentenza impugnata;

La Procura ha rilevato che il documento invocato sarebbe comunque successivo e non preesistente.

3. inammissibilità e infondatezza del ricorso per mancanza del requisito della "decisività" del documento;

Il documento indicato dal ricorrente non sarebbe decisivo, in quanto la mancata tempestiva annotazione delle riserve nel registro di contabilità non avrebbe effetto nel giudizio di responsabilità amministrativa.

Ed ha concluso: dichiarare inammissibile e, in subordine, infondato il ricorso per la revocazione della sentenza della Sezione Prima centrale di Appello n. 483/2015.

Va rilevato infine che la pronuncia della Cassazione sul lodo arbitrale ha rigettato le domande principali della società appaltatrice, ad eccezione di quella relativa alla corresponsione degli interessi di mora sul saldo finale.

All'udienza del 6 giugno 2025, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Con il ricorso all'odierno esame, Torreggiani Sandro ha chiesto la revocazione della sentenza della Prima Sezione giurisdizionale centrale d'Appello n. 483/2015 del 14 settembre 2015, a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione del 20 aprile 2023, che si assume conosciuta il 1° ottobre 2024, confermativa della nullità, già pronunciata con sentenza n. 372/2017 della Corte d'appello di

Roma, del lodo arbitrale del 20 aprile 2010, su cui sarebbe stata fondata la sentenza impugnata per revocazione.

Va vagliata in primo luogo l'ammissibilità del rimedio revocatorio nel caso di specie.

Si osserva preliminarmente che, ai sensi dell'art. 202 c.g.c., le decisioni della Corte dei conti possono essere impugnate per revocazione allorché:

a) sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;

b) la sentenza è effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato;

c) si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;

d) dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;

e) per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego ovvero errore di calcolo;

f) la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;

g) la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata purché la stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.

La revocazione è uno strumento ordinario di impugnazione nelle ipotesi di cui alle lettere "f" d "g", mentre nelle restanti ipotesi è uno strumento straordinario; in questi ultimi casi, le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione purché la scoperta del dolo o della falsità, o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.

L'impugnazione per revocazione ha carattere non devolutivo, in quanto la cognizione del giudice chiamato a decidere non attiene alla totalità delle questioni sottoposte al giudice di provenienza; ha critica vincolata, in quanto sono posti limiti di ammissibilità ai motivi di ricorso; ha finalità rescissoria, in quanto la nuova pronuncia sostituisce la precedente decisione.

Ai sensi dell'art. 178 c.g.c., il termine per proporre la revocazione è di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza, o di un anno dalla pubblicazione della sentenza.

Nei casi di revocazione straordinaria, il termine per impugnare decorre dal giorno in cui sono stati scoperti il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento, o sono stati riconosciuti l'omissione o il doppio impiego ovvero è passata in giudicato la sentenza di cui all'articolo 202, comma 1, lettera "b".

L'attuale ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza

impugnata invocando la lettera "d" del predetto art. 202.

Trattasi quindi di rimedio straordinario, in cui rileva il termine di sessanta giorni dalla scoperta dell'evento che può dar luogo alla revocazione.

Mediante il motivo di revocazione sub "d" dell'art. 202, il ricorrente intende far valere il rinvenimento di un documento decisivo che non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario. La mancata produzione del documento non è derivata da fatto dall'avversario, ma è sorta in seguito ad un effetto indotto dalla sequenza cronologica degli atti, in quanto la sentenza civile, di cui sono stati invocati gli effetti, è stata pronunciata ed è passata in giudicato in un momento successivo (20 aprile 2023) rispetto al momento della pronuncia della sentenza impugnata (14 settembre 2015).

Nel caso di specie, la Procura generale ha osservato che la pendenza del giudizio civile, richiamato dal ricorrente, era già conosciuta al ricorrente stesso, per cui lo stesso sarebbe caduto in decadenza per essere trascorso un termine superiore a sessanta giorni, con riferimento alla sentenza della Corte di appello di Roma n. 372/2017 del 23 gennaio 2017.

La Sezione osserva al riguardo che l'esistenza del contenzioso civile diviene rilevante nel momento in cui il relativo giudizio è definitivo, attraverso il giudicato. Sino a questo momento, il ricorrente non può invocare l'efficacia del giudicato (che non sarebbe ancora formato), al fine di potersene eventualmente giovare.

Dalla documentazione in atti, si ricava che la notizia della definizione del giudizio civile tra amministrazione comunale e ditta appaltatrice è stata legalmente portata a conoscenza dell'attuale ricorrente con nota del Comune di Trevignano Romano del 1° ottobre 2024.

Poiché il ricorso è stato depositato in segreteria il 29 novembre 2024, risulta rispettato il termine, sancito dall'art. 178, comma 2, del c.g.c., di sessanta giorni dal 1° ottobre 2024, per la proposizione del ricorso.

L'eccezione del Requirente è dunque priva di fondamento.

In ordine alla seconda eccezione formulata dalla P.G., relativa alla non preesistenza del documento, la circostanza che il giudizio civile sul contenzioso tra amministrazione e ditta appaltatrice sia divenuto definitivo in un momento successivo alla pronuncia della sentenza della Corte dei conti introduce il tema della concorrenza tra le due pronunce, tenuto conto che il giudizio contabile si è fondato essenzialmente, anche per quanto attiene all'importo contestato e ai presupposti della responsabilità, sugli effetti del lodo arbitrale, successivamente annullato.

Nel caso di specie, è indubbio che il Requirente si sia avvalso del materiale probatorio e documentale raccolto in sede istruttoria, tra cui fondamentalmente il lodo arbitrale, per formulare e sostenere le sue contestazioni e che il Giudice contabile abbia fondato la propria pronuncia su una domanda giudiziale del Requirente basata sul materiale stesso.

È da notare che la circostanza che il materiale probatorio formato in sede civile sia stato attinto dal Requirente contabile per sostenere le proprie contestazioni e i propri assunti, rende pur sempre autonome le valutazioni del Giudice contabile di merito in ordine alle condotte contestate al convenuto, laddove le stesse presentino contenuti propri, disancorati dalla qualificazione dei fatti; in tal modo gli atti formati in altra sede divengono atti del giudizio contabile, la cui valutazione è di esclusiva pertinenza del Collegio giudicante (cfr. Corte dei conti SS.RR. ord. n. 1/2017).

L'opzione ermeneutica adottata dalla Corte dei conti si svolge, dunque, secondo il chiaro criterio di autonomia tra accertamenti compiuti in altra giurisdizione e accertamenti compiuti in sede contabile, ove la materialità dei fatti può essere valutata in modo diverso, senza che vi sia alcun *vulnus* a carico dei soggetti chiamati in giudizio dinanzi al Giudice contabile.

Nel caso di specie, emerge una completa sovrapposizione tra elementi su cui è stata basata la responsabilità erariale e contenuto del lodo arbitrale (che è stato poi annullato).

Il Collegio osserva che, in funzione dell'esito giudiziale che ha avuto ad oggetto il lodo arbitrale, non residuano elementi che possano deporre, in sede contabile, per una affermazione di responsabilità a carico dell'attuale ricorrente.

L'eccezione si presenta quindi priva di pregio.

La Procura erariale ha eccepito, nel terzo punto, una non decisività del documento invocato dal ricorrente per revocazione.

Al riguardo la Sezione osserva che la pronuncia della Cassazione di che trattasi è divenuta definitiva ed ha escluso una responsabilità del Comune su tutte le vicende relative all'appalto, fatta eccezione per gli interessi di mora sul saldo finale. Quest'ultima vicenda, relativa agli interessi, non concerne la fase gestionale dell'appalto, che era stata oggetto della vertenza a carico dell'attuale ricorrente (quale responsabile dell'ufficio tecnico del Comune), né risulta che tale vicenda sia stata contestata o che sia da addebitare al ricorrente.

Ne deriva che quest'ultima eccezione deve ritenersi infondata.

In funzione di una totale sovrapposizione tra danno indiretto derivante dal lodo arbitrale e condotte ritenute produttive di danno erariale, sulla base del compendio probatorio e documentale su cui è stata fondata la contestazione del danno fatto valere dal Requirente, il Collegio ritiene che la materialità dei fatti in contestazione non possa dirsi realizzata.

In fase rescindente, le censure svolte dal ricorrente sono quindi ammissibili e fondate.

Per quanto attiene la fase rescissoria, ritiene questo Collegio che, sulla base delle considerazioni che precedono, i motivi che sostengono il ricorso per revocazione sono fondati, in quanto non residuano elementi che possano condurre ad un'affermazione di responsabilità erariale, conseguendone l'annullamento della sentenza gravata.

Alla luce di quanto sopra, e restando assorbita ogni altra questione, il ricorso per revocazione deve essere accolto e, con esso, in riforma

della sentenza gravata, l'appello già proposto dinanzi a questa Sezione deve essere accolto, e per l'effetto deve essere rigettata la richiesta di risarcimento del danno formulata dalla Procura.

Le spese, considerata la assoluta novità della questione trattata al momento della sua proposizione, possono essere compensate.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso per revocazione della sentenza di questa Sezione n. 483/2015 del 14 settembre 2015, proposto da **TORREGGIANI Sandro** ed iscritto al n. **61910** del ruolo generale e, per l'effetto, in riforma della predetta sentenza, accoglie l'appello avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio n. 236/2014 del 21 marzo 2014 e rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dalla Procura. Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 giugno 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE — IL PRESIDENTE

f.to Fabio Gaetano Galeffi — f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 29/07/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi